
Estratto

Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Wolters Kluwer

LIBRO SESTO

Procedimenti speciali

TITOLO I

GIUDIZIO ABBREVIATO

438 **Presupposti del giudizio abbreviato.** *1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5.*

1 bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.

4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta.

5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1 bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione all'istruzione dibattimentale. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423.

5 bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444.

6. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.

6 bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.

6 ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1 bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2. In ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, l'imputato può riproporre la richiesta prima dell'apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilità o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato.

SOMMARIO: I. Modifiche legislative. - II. Questioni di legittimità costituzionale. - III. Retrospectiva storica. - IV. Attuale fisionomia del procedimento abbreviato. - V. Richiesta "semplice". - VI. (segue) rimedi al diniego illegittimo. - VII. Richiesta "complessa". - VIII. (segue) rimedi al diniego ingiustificato: intervento della Corte costituzionale e modifica del co. 6 ter. - IX. (segue) corollari e ulteriori sviluppi della soluzione. - X. Richiesta accompagnata dal deposito delle investigazioni difensive. - XI. Modalità di presentazione della richiesta: termini. - XII. (segue) forma, legittimazione soggettiva, revocabilità. - XIII. Delitti puniti con la pena dell'ergastolo. - XIV. Convertibilità in richiesta di applicazione della pena o in istanza di oblazione. - XV. Rapporto tra richieste di contenuto diverso e relative implicazioni. - XVI. Svolgimenti legati al processo cumulativo. - XVII. Prerogative del p.m. - XVIII. Provvedimento giudiziale di ammissione. - XIX. Richiesta di giudizio abbreviato e nullità degli atti processuali. - XX. Regime di rilevabilità delle inutilizzabilità. - XXI. Preclusione delle eccezioni di incompetenza territoriale.

I. Modifiche legislative. ■ Il testo originario è stato così sostituito in seguito alla l. 16 dicembre 1999, n. 479 e, successivamente, alla l. 23 giugno 2017, n. 103,

alla l. 12 aprile 2019, n. 33, al d. legisl. 10 ottobre 2022, n. 150 e infine al d. legisl. 19 marzo 2024, n. 31.

II. Questioni di legittimità costituzionale. ■ È costi-

tuzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 438 co. 6° nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa **rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento** di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato (Corte cost. 03/169). ■ Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438 co. 1 *bis* secondo cui non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 11 Cost. (Corte cost. 25/2).

1 III. Retrospectiva storica. ■ Nella sua originaria configurazione normativa il giudizio abbreviato accordava una cospicua attenuazione della pena (un terzo della sanzione che si sarebbe dovuta applicare in via ordinaria) all'imputato che accettava di essere giudicato già nell'udienza preliminare (o, in mancanza di questa, prima dell'apertura del dibattimento), sulla base degli atti contenuti nel fascicolo dell'indagine. L'ammissione al rito speciale esigeva l'esplicito consenso (non motivato) del p.m., nonché un impegnativo vaglio del giudice, il quale poteva accogliere la richiesta dell'imputato, solo se il giudizio gli fosse parso definibile «allo stato degli atti»: ciò che ovviamente impediva qualsiasi integrazione probatoria successiva al provvedimento ammissivo del rito speciale. Per un breve lasso di tempo, subito dopo l'entrata in vigore del c.p.p. 1988, tutti i reati poterono essere giudicati in questa forma anticipata: ciò che, in astratto, alimentava speranze ed aspettative assai ottimistiche sulla efficacia «deflattiva» del giudizio abbreviato. In realtà, l'istituto regolato dagli artt. 438 ss. – una novità assoluta per il nostro sistema processuale – ebbe da subito vita difficile nella pratica giudiziaria. Il ricorso ad esso da parte degli imputati fu certamente inferiore agli ottimistici auspici coltivati in sede di riforma del codice. Inoltre, ben presto la Corte costituzionale, chiamata a correggere talune asserite illegittimità del nuovo rito, ne sconvolse l'impianto. Si affermò così che il dissenso del p.m. dovesse essere motivato, onde consentire un sindacato del giudice dibattimentale su un atto gravido di effetti non solo processuali, ma anche sostanziali; che, alla stessa maniera, doveva essere soggetta a sindacato giurisdizionale l'ordinanza con la quale il giudice delle indagini preliminari avesse rigettato la richiesta dell'imputato; che il giudizio abbreviato non potesse essere richiesto quando il reato contestato nell'imputazione fosse stato punibile con l'ergastolo, considerato che la legge-delega del 1987 non autorizzava una estensione illimitata del rito speciale. Alla censura della Corte costituzionale non sfuggì nemmeno il criterio della definibilità «allo stato degli atti», al quale il giudice doveva affidarsi per vagliare la fondatezza della richiesta avanzata dall'imputato. A dispetto della sua apparente oggettività, quel criterio esponeva gli imputati ad irragionevoli disparità di trattamento, giacché la sorte delle richieste di giudizio abbreviato finiva col dipendere dall'impegno profuso nell'indagine preliminare da p.g. e p.m. o dalla strategia investigativa di quest'ultimo: in altre parole, lungi dal costituire il riflesso ineluttabile di una situazione di fatto, indipendente dalle scelte dell'autorità requirente, l'incompletezza dell'indagine fu percepita come l'esito di casuali o volute deficienze investigative: conseguenza di un'indagine mal condotta, di un lavoro forzosamente lasciato a metà per l'incalzare dei termini di scadenza (art. 407), o, addirittura, di una mossa calcolata del titolare dell'accusa, magari incline ad astenersi dall'assumere certi atti di indagine (ad esempio, dichiarazioni di collaboratori di

giustizia), allo scopo di esibire direttamente e per la prima volta in dibattimento il corrispondente mezzo di prova, ritenuto decisivo per il successo della tesi accusatoria. Quale che fosse la ragione dell'incompletezza, bisognava ammettere che l'ampia libertà di determinazione del p.m. nella conduzione dell'indagine era tale da esporre il criterio della definibilità «allo stato degli atti» al sospetto di possibili sperequazioni. Di qui quella singolare denuncia di «virtuale» illegittimità, con la quale la Corte costituzionale ripetutamente invitò il legislatore a «ricostituire la normativa (sul giudizio abbreviato) a piena coerenza con i principi costituzionali». Da tempo, dunque, si imponeva una profonda revisione normativa di codesto rito speciale, reso ormai irriconsociabile – rispetto alla versione originaria – dalla giurisprudenza costituzionale (in particolare Corte cost. 92/92; 92/318; 94/442) e divenuto pressoché inservibile come strumento di deflazione dibattimentale, anche a causa delle considerevoli difficoltà interpretative ed applicative provocate dall'impatto di quelle sentenze con la disciplina legale. Il compito è stato portato a termine con l'approvazione della l. 479/1999, che ha praticamente riscritto le regole del giudizio abbreviato modificandone profondamente i connotati. Si è così inteso, da un lato, ottemperare ai moniti della Corte costituzionale e, d'altro lato, predisporre un modello procedurale capace di «attrarre» la preferenza dell'imputato per questo rito speciale. Per ulteriori dettagli sulla tortuosa vicenda che ha riguardato la normativa del giudizio abbreviato si rinvia a NEGRI, *Commento all'art. 438*, in ILLUMINATI-GIULIANI, *Commentario breve 2020*.

IV. Attuale fisionomia del procedimento abbreviato.

■ Ulteriori correttivi sono dovuti alla l. 103/2017, alla l. 33/2019 e, in misura più limitata, dal successivo d. legisl. 150/2022. Il momento della scelta, prima incentrato sulla concorde volontà dell'imputato e del p.m., è ora affidato alla **esclusiva volontà della parte privata**, secondo uno schema che, abbandonata la logica «contrattuale», viene ricondotto al «negozio unilaterale» (NEGRI, *Il "nuovo" giudizio abbreviato*, in PERONI, *Il processo penale*, 456); il rigido presupposto della «definibilità del processo allo stato degli atti», lascia ora spazio a **meccanismi di integrazione probatoria** attivati sia dietro impulso dell'imputato, sia su iniziativa officiosa del giudice (v. *sub art.* 441, VIII), e tali da rendere possibile la modifica dell'imputazione (v. *sub art.* 441 *bis*, III); scompare la necessità di consenso da parte del p.m., le cui prerogative – almeno nella fase iniziale della procedura – si riducono alla facoltà di dedurre prove contrarie rispetto a quelle eventualmente richieste dall'imputato, beneficiando altresì – seppur antecedentemente all'instaurazione del rito – di un termine per compiere ulteriori indagini nell'ipotesi di richiesta accompagnata dal deposito delle investigazioni difensive (v. *infra*, X). Ulteriori profili di novità hanno riguardato il regime di pubblicità dell'udienza (v. *sub art.* 441, VI) e i limiti di impugnazione della sentenza (v. *sub art.* 443, III e IV). ■ La principale ragione alla base della modifica legislativa operata dalla l. 479/1999 è stata quella di rendere pressoché automatico l'accesso al rito speciale, così da incentivare al massimo la scelta da parte della difesa e fare in modo che il procedimento divenisse il più frequente nella statistica applicativa (MARZADURI, *Guida d.* 99, f. 46, 8), mentre nel vigore della previgente disciplina esso ebbe riscontro inadeguato alle aspettative (BONETTI, *Il giudizio abbreviato*, in PISANI, *I procedimenti speciali*, 3 s.). Proprio la natura unilaterale del meccanismo introduttivo del rito ha sollevato problemi di compatibilità con il principio del contraddittorio inteso quale canone epistemologico, prefigurando

do una disponibilità dell'accertamento penale in capo alla parte privata di ampiezza tale da metterne in discussione la coerenza rispetto ai vincoli posti dall'art. 111 co. 4° Cost. quanto alla modalità di ricostruzione dei fatti nel processo penale (PATANÉ, *Giudizio abbreviato e consenso*, in DI CHIARA, *Eccezioni al contraddittorio*, 84 s.; v. in particolare *infra*, X).

- 3 ■ L'introduzione del giudizio abbreviato può avvenire secondo **due** differenti **modalità**, che danno origine ad altrettante sequenze processuali tra loro diversamente articolate (VIGONI, *R. it. d. proc. pen.* 18, 1926; LAVARINI, *Il nuovo "volto" del giudizio abbreviato*, in GIULIANI-ORLANDI, *Indagini preliminari e giudizio*, 166), pur nel rispetto della comune identità di fondo. Nella sua prima forma il rito prende avvio da una **richiesta "semplice"** dell'imputato, il quale manifesta la mera volontà che il processo venga definito nella fase dell'udienza preliminare (v. *infra*, V); la seconda modalità consiste in una **richiesta a struttura complessa**, giacché in questo caso l'imputato condiziona la scelta del rito speciale all'accoglimento di una ulteriore domanda, avente ad oggetto l'integrazione del materiale probatorio sino a quel momento disponibile (ORLANDI, *Procedimenti speciali*, in BARGIS, 658; v. *infra*, VIII). A seguito della modifica dell'art. 438 co. 4° ad opera della l. 103/2017, è divenuta precorribile una variante (sorta di **terza via**) in cui l'opzione a favore del rito abbreviato si accompagna al deposito delle risultanze dell'indagine difensiva compiuta ai sensi degli artt. 327 *bis* e 391 *bis* ss.

- 1 **V. Richiesta "semplice".** ■ Presentando una richiesta "semplice" l'imputato accetta di essere giudicato «allo stato degli atti», formula da intendersi non più nel senso che il quadro probatorio debba già risultare completo e rimanere poi immutato sino all'esito del giudizio, ma nel significato di **rinuncia ad introdurre nel processo qualsivoglia mezzo prova**, sia nella forma limitata che pure l'opzione per la richiesta "complessa" consentirebbe (NEGRI, *op. cit.*, 469), sia – a maggior ragione – in quella piena cui la parte avrebbe diritto al dibattimento *ex art.* 190 (ORLANDI, *L.p.* 00, 443). L'imputato acconsente perciò all'uso ai fini del giudizio dei soli atti acquisiti nella fase preliminare (CATALANO, *Il giudizio abbreviato*, in AMODIO-GALANTINI, *Giudice unico*, 126). Simile scelta comporta inoltre l'assunzione del rischio che, ormai nelle sole mani del giudice dell'udienza preliminare, l'eventuale integrazione probatoria d'ufficio divenga incontrollabile per l'imputato (DI CHIARA, *I "nuovi" riti differenziati*, 20). In un'ottica parzialmente diversa, si è affermato che il giudizio abbreviato debba comunque ritenersi ancora un giudizio allo stato degli atti, in quanto «si fonda sul fascicolo»; pertanto, se la decidibilità allo stato degli atti non è più un presupposto del giudizio abbreviato (cfr. **C.s.u.** 21-6-00, Tammaro, *C. pen.* 00, 3259), essa rimane come modalità strutturale del procedimento stesso (ILLUMINATI, *op. ult. cit.*, 80 s.), talché la relativa formula scritta nell'art. 438 co. 1° risulta «utile a palesare le implicazioni di carattere epistemologico, giuridico e politico sottese al rito» (ZACCHÉ, *Il giudizio abbreviato*, 61). La preclusione all'ingresso di nuove risultanze istruttorie è intesa in senso rigido, tanto che nell'abbreviato "semplice" instaurato a seguito di **citazione diretta** «è inammissibile la produzione di documenti o l'integrazione probatoria nella fase antecedente alla conversione del rito, essendo costituito il compendio probatorio dai soli atti trasmessi dal pubblico ministero e da quelli urgenti, eventualmente assunti dal giudice per le indagini preliminari» (C 8-11-23, 285986). ■ D'altronde, la proposta di una richiesta "semplice" implica la «totale disponibilità del rito» da parte dell'imputato (MAFFEO,

Il giudizio abbreviato, in NORMANDO, *Le recenti modifiche*, 41); in tal caso, quest'ultimo gode di un autentico **diritto all'ammissione del procedimento speciale** (NEGRI, *op. cit.*, 452), senza che il p.m. possa opporsi né il giudice respingere la richiesta, essendo la sua decisione un atto dovuto non appena la domanda rispetti i requisiti formali previsti. Sulla patologia che affligge l'eventuale provvedimento di diniego, v. *infra*, VI.

■ L'accesso al rito speciale, ormai concepito come **3** diritto dell'imputato, aveva condotto parte della dottrina a ravvisare un possibile contrasto della nuova disciplina con il principio della soggezione del giudice soltanto alla legge (secondo CORDERO, 1056, simile «automatismo dissona» dall'art. 101 co. 2° Cost.), dal momento che l'imputato, mediante la propria scelta solitaria e potestativa, è in grado di determinare in concreto una cornice editale del reato alternativa a quella prevista dalla legge penale (NEGRI, *op. cit.*, 464; analogamente, BONZANO, *G. merito* 00, 764). Altri avevano invocato l'art. 25 co. 2° Cost., siccome l'incertezza sulla misura della pena violerebbe il principio di legalità sostanziale (LOZZI, *R. it. d. proc. pen.* 00, 441; CORDERO, 1059, evidenzia il «paradosso penalistico» dovuto al fatto che la misura della pena dipende «da una scelta sovrana dell'imputato», il quale è dunque «padrone della norma»); oppure ancora, si metteva in luce il pregiudizio arrecato al nesso funzionale tra l'entità della pena e la sua finalità rieducativa, stante la natura predeterminata e indefettibile della riduzione premiale, non collegata ad alcuna valutazione sostanziale (LAVARINI, *R. d. proc.* 01, 775; MAGLIARO, *Quest. giust.* 00, 431). In senso contrario si era tuttavia pronosticato, non senza definire «sorprendente» siffatto potere dell'imputato di influire sulla pena, che tale disciplina sarebbe uscita indenne da eventuali questioni di illegittimità costituzionale fondate sui valori di autonomia e indipendenza della funzione giurisdizionale, giacché l'art. 101 co. 2° Cost. – stando all'interpretazione datane in precedenza dalla Corte costituzionale – non sancisce la soggezione del giudice soltanto alla legge sostanziale, ma anche a quella processuale (ORLANDI, *L.p.* 00, 440 s., alla cui posizione aderisce APA, *R. it. d. proc. pen.* 02, 1323, sia pure dopo l'intervento della Corte costituzionale: *infra*, 4). ■ Alcuni tra questi motivi di censura, ripresi **4** e sviluppati dai giudici di merito, sono stati disattesi dalla Corte costituzionale (Corte cost. 01/115), ritenendo che **l'eliminazione del sindacato giudiziale sull'ammissibilità del rito speciale**, in caso di richiesta "semplice", si innesti nel solco della propria giurisprudenza relativa alla originaria disciplina dell'istituto. Sebbene da ciò derivi l'automatica diminuzione di un terzo della pena, **rimane comunque intatto il potere del giudice di determinare la misura base della sanzione** tra il minimo e il massimo editale, nonché di quantificare l'incidenza su di essa delle eventuali circostanze aggravanti o attenuanti; più in generale, non avendo i giudici a *quibus* prospettato argomentazioni tali da indurre a riprendere in esame le problematiche analoghe già a suo tempo affrontate (Corte cost. 90/313; 90/284).

VI. (segue) rimedi al diniego illegittimo. ■ Essendo **1** l'ammissione del giudizio abbreviato un diritto dell'imputato, se la scelta non è sottoposta ad alcuna condizione, la giurisprudenza ha dunque considerato **abnorme** (C 18-1-09, *C. pen.* 10, 1893; nonché, parrebbe, **C.s.u.** 27-10-04, Wajib, *ivi* 05, 358, nota SPAGNOLO; nonché *Guida d.* 04, f. 49, 78, stante l'incidentale richiamo acritico di tale orientamento maggioritario: così, LEO, *ivi* 04, f. 49, 85) o, se non tale, quantomeno **illegittimo** (C 13-10-00, *C. pen.* 01, 2743), **il provvedimento reiettivo della richiesta "semplice"**, pronuncia-

to dal giudice dell'udienza preliminare sul presupposto che valgano anche per essa i margini di valutazione discrezionale relativi alla diversa ipotesi della richiesta "complessa" (cfr. anche C 20-9-02, *A. n. proc. pen.* 03, 298, che distingue il caso di rigetto ad opera del giudice dibattimentale, illegittimo perché il vizio è deducibile con l'impugnazione della sentenza *ex art.* 586, da quello adottato dal giudice dell'udienza preliminare, invece abnorme per mancanza di analogo rimedio). Un diverso filone interpretativo predilige invece la qualifica della **nullità generale a regime intermedio**, da dedurre a pena di decadenza entro la dichiarazione di apertura del dibattimento (C 12-3-21, 280868). Altra giurisprudenza ha risolto infine la questione tramite il **conflitto «analogo» di competenza** (*ex art.* 28 co. 2°) tra g.i.p. e giudice del dibattimento (C 24-10-12, 254461; C 4-9-02, *C. pen.* 03, 3480; C 21-2-01, *ivi* 02, 2411, dove si esclude l'ipotesi del conflitto negativo disciplinata dall'art. 28 co. 1° lett. b; tale soluzione è invece rivalutata da SURACI, *Il giudizio*

2 *abbreviato*, 187). ■ Non manca chi ritiene che la dichiaratoria di inammissibilità per motivi formali della richiesta "semplice" vada soggetta a **sindacato da parte del giudice dibattimentale**, sulla base del meccanismo introdotto da Corte cost. 03/169 (in dottrina v. PARLATO, *F. ambr.* 03, 365; in giurisprudenza, tale indirizzo è espresso da C 18-12-13, *inedita*, che ritiene ragionevole criterio di interpretazione sistematica quello di estendere il congegno alla più semplice ipotesi di rigetto della richiesta non condizionata; di contrario avviso DI BITONTO, *C. pen.* 03, 2957; ZACCHÉ, *op. cit.*, 98, nt. 85, il quale reputa detto congegno operante in via esclusiva per la domanda condizionata: v. *infra*, VIII). Il potere del giudice dibattimentale di sindacare anche il diniego opposto alla richiesta "semplice" sembra oggi sancito dall'ultimo periodo del co. 6 *ter*, introdotto ad opera del d. legisl. 10 ottobre 2022, n. 150. Per quanto la *Rel. ill. d. legisl. 10 ottobre 2022, n. 150* (p. 134) faccia espresso riferimento alla sola richiesta condizionata a integrazione probatoria, la previsione legislativa non distingue al riguardo e, con formulazione di portata generale, abilita il giudice dibattimentale al vaglio di legittimità della precedente ordinanza reiettiva in «ogni altro caso» di rigetto o inammissibilità della richiesta di rito contratto, diverso da quello dovuto alla preclusione di cui al co. 1 *bis* riguardante la punibilità con l'ergastolo del delitto contestato.

- 1 **VII. Richiesta "complessa".** ■ La richiesta "complessa" si compone di due parti reciprocamente coordinate, il rapporto fra le quali è tale che l'**accoglimento della seconda richiesta**, avente ad oggetto un'integrazione probatoria ritenuta indispensabile ai fini della decisione, **condiziona l'efficacia della prima**, relativa alla scelta del giudizio abbreviato (ORLANDI, *L.p.* 00, 443). In tal caso, oltre agli aspetti formali (v. *infra*, XI, XII), il giudice deve valutare se le **prove** indicate siano **necessarie** e se la loro **assunzione** sia **compatibile** con le finalità di **economia processuale** proprie del procedimento (ORLANDI, *Procedimenti speciali*, cit., 658); la rinuncia dell'imputato al diritto alla prova è qui soltanto parziale (ORLANDI, *L.p.* 00, 443). Sul regime d'uso degli atti probatori, v. *infra*, XIX e XX.
- 2 ■ Il giudice è vincolato alla richiesta, ossia è tenuto ad accoglierla o a rigettarla *in toto*, non avendo il potere di modificare il contenuto della condizione apposta, né quello di omettere di considerarla (C 13-5-16, *F. it.* 17, 409; C 14-3-07, *F. ambr.* 07, 74). La trasgressione del **vincolo** comporta **nullità** intermedia, sanabile se la parte acconsente comunque alla prosecuzione mediante il rito abbreviato, accettando così gli effetti dell'atto invalido (ritiene che il vizio della abnormità

sarebbe più adeguato all'esigenza di effettiva intangibilità della volontà dell'imputato, ZANOTTI, *F. ambr.* 07, 82. Propende per l'abnormità anche C 9-4-15, 263252). ■ Per consentire al giudice una verifica efficace sulla necessità ed economia dell'integrazione probatoria, nonché al p.m. l'esercizio del diritto alla prova contraria, appare indispensabile che l'imputato – pur nel silenzio della legge – indichi in maniera specifica la **tipologia dei mezzi di prova** richiesti (o anche dei mezzi di ricerca della prova: BRICCHETTI, *Guida d. Dossier* 00, f. 1, LXII), le relative **fonti**, e le **circostanze di fatto** da dimostrare (NEGRI, *op. cit.*, 480, che assume a riferimento normativo l'art. 493; cfr. anche BONETTI, *op. cit.*, 61; BRUNO, *L'ammissibilità del giudizio abbreviato*, 123; CATALANO, *op. cit.*, 124, addita invece a modello il contenuto della lista testimoniale *ex art.* 468; POTETTI, *C. pen.* 01, 335. Tale impostazione è condivisa da C s.u. 19-7-12, Bell'Arte, *C. pen.* 13, 541; *contra*, ORLANDI, *L.p.* 00, 444, il quale, in considerazione del favore legislativo per il giudizio abbreviato, reputa sufficiente anche la semplice indicazione dei temi di prova). ■ Il criterio della **necessità** – secondo alcuni interpreti – non sarebbe diverso da quello indicato nell'art. 190 co. 1°, circa la **pertinenza** con i fatti oggetto di accertamento ai fini della decisione di merito e di **non superfluità** della prova (ORLANDI, *Procedimenti speciali*, cit., 659, anche se lo stesso autore, in altra sede, sembra preferire una diversa lettura, quando ritiene che il requisito della necessità «rovescia» la regola indicata in via generale dell'art. 190 co. 1°, siccome il giudice deve appurare se l'**integrazione probatoria** «sia logicamente idonea ed **effettivamente utile a risolvere i possibili dubbi** sul dovere di punire»: ORLANDI, *L.p.* 00, 444; BONETTI, *op. cit.*, 60, 66, sia pure con la precisazione che i criteri di cui all'art. 190 co. 1° sono qui rafforzati nel rigore; CANZIO, *Giudizio abbreviato*, *Enc. d., Agg.*, IV, 626; nonché, parrebbe, CAPRIOGGIO, *D. pen. proc.* 00, 298, ove si allude ad un'ampia disponibilità all'integrazione che dovrebbe caratterizzare il giudice, tenuto a respingere soltanto le richieste meramente dilatorie o del tutto inconferenti rispetto al tema d'accusa). Una **impostazione restrittiva** proviene da chi tende a situare il parametro nello spazio di discrezionalità valutativa che separa il criterio *ex art.* 190 da quello della assoluta necessità di cui all'art. 507, collocandolo a ridosso di quest'ultimo. In tal senso, necessaria sarebbe «la **prova nuova** rispetto al patrimonio conoscitivo ricavabile dalle indagini del p.m. e idonea ad apportare, anche in modo non decisivo, un contributo all'accertamento dei fatti risultanti dalla imputazione» (AMODIO, *op. cit.*, 35; nonché, sostanzialmente, ZACCHÉ, *op. cit.*, 70 s., e nt. 149; in giurisprudenza, v. C 23-1-03, *A. n. proc. pen.* 04, 235, dove si è ritenuto che la prova richiesta ad integrazione debba possedere il requisito della novità); **oppure** quella concretamente **idonea a modificare il quadro conoscitivo preesistente** (CATALANO, *op. cit.*, 122). Altra opinione riconduce al concetto di necessità sia le prove capaci di rimediare ad un quadro conoscitivo «evidentemente lacunoso», sia quelle decisive, nel senso di idonee a condurre ad una diversa decisione (SURACI, *op. cit.*, 147 s.). Una diversa posizione valorizza la dinamica dell'intero procedimento penale e tende a **differenziare il modo** di atteggiarsi del **criterio** centrato sulla necessità della prova, a **seconda del tema da dimostrare**: se l'integrazione prefigurata riguarda la responsabilità dell'imputato, la richiesta andrebbe accolta qualora la prova appaia decisiva al fine di una diversa valutazione dei fatti, dato che l'oggetto dell'imputazione si giova della completezza delle indagini; per le altre questioni rilevanti *ex art.* 187, ma rimaste verosimilmente sullo

Estratto

Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Wolters Kluwer